



**Le norme di semplificazione vigenti per l'attuazione
degli interventi di edilizia scolastica anche a seguito dell'entrata in vigore
dell'articolo 24 del DL 13/2023, convertito con modificazioni, nella Legge n.
41/2023**

Premessa

Gli interventi normativi che hanno semplificato competenze, procedure di affidamento e regimi autorizzatori degli interventi di edilizia scolastica negli ultimi anni, sono stati numerosi, a testimonianza dell'interesse del legislatore ad accelerare la realizzazione degli stessi, per rispondere al fabbisogno sempre più urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di nuova edificazione di infrastrutture per la scuola.

Si è trattato di disposizioni di carattere generale, estese e adattate dapprima ai soli interventi a valere in tutto o in parte sulle risorse del PNRR e infine, con un emendamento parlamentare al decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, a tutti gli investimenti di edilizia scolastica.

La presente nota vuole, pertanto, offrire un quadro completo di tali disposizioni, descriverne la portata innovativa e fornire, con il consueto spirito di servizio, utili spunti operativi ai Comuni e alle Città metropolitane al fine di sfruttare al massimo le potenzialità di accelerazione delle stesse norme.

1. Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti Locali (Art. 24 DL 13/2023)

La disposizione di cui all'articolo 24 del DL 13/2023 potremmo definirla una sorta di "summa" di tutti gli interventi di semplificazione degli anni che, con il DL 13/2023 convertito in L. n. 41/2023, vengono estesi **a tutti gli investimenti di edilizia scolastica.**

Nel dettaglio:

1.1. Norme ordinamentali generali

- **Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, Commissari Straordinari per l'edilizia scolastica**

Viene rafforzata la portata semplificatoria della norma già vigente in materia: l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che assegna, **fino al 31 dicembre 2026**, ai Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, i poteri dei Commissari Straordinari di cui all'articolo 4 del dl 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd sbloccantieri) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

Dunque, dal combinato disposto delle suindicate norme e nel rispetto dei **solii principi dell'ordinamento dell'Unione Europea**, i Sindaci e i Presidenti delle Città Metropolitane possono agire anche in deroga ai seguenti articoli del codice dei contratti vigente (decreto legislativo n. 50/2016):

- a) **articoli 21** (programmazione degli acquisti); **27** (proc progetti); **32** (fasi delle procedure di affidamento) commi **8, 9 11 e 12**; **33** comma 1 (controllo sugli atti);
- b) **articolo 37** (aggregazioni e centralizzazioni delle stazioni appaltanti);
- c) **articoli 77** commissioni aggiudicatrici); **78** (Albo delle Commissioni aggiudicatrici); **95 comma 3** (obbligo di aggiudicazione dei servizi scolastici con offerta economicamente più vantaggiosa);
- d) **articolo 60** con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte che è stabilito in dieci giorni dalla ricezione delle offerte.

In merito alle deroghe al Codice degli Appalti vigente, si ricorda che dal 1 luglio 2023, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante il nuovo Codice degli Appalti e seguirà dunque un aggiornamento sul rinvio alle nuove disposizioni. **Si ricorda, tuttavia, che in base al periodo transitorio previsto dal nuovo Codice degli Appalti, tutte le procedure e i contratti i cui avvisi o bandi siano stati pubblicati precedentemente al 1 luglio 2023, continuano ad essere regolati dalle disposizioni del precedente codice, d.lgs. n. 50/2016, in ossequio al principio del *tempus regit actum*.**

Si ricorda che, in base al rinvio dinamico all'articolo 4 della legge n. 55/2019, commi 2 e 3, ai Sindaci e Presidenti delle Città Metropolitane, in qualità di Commissari Straordinari per l'attuazione degli interventi *de quibus*, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, l'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

Il venir meno della fase procedurale relativa ai controlli, fa sì che i contratti stipulati ai sensi delle succitate norme siano sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci e i Presidenti delle province e delle Città Metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Infine la succitata norma speciale per gli interventi di edilizia scolastica stabilisce che i Sindaci e i Presidenti delle province e delle Città Metropolitane: **a)** vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; **b)** possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; **c)** possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; **d)** promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Per potenziare l'efficacia della norma sopramenzionata, con l'articolo 24 del dl 13 /2023, viene consentito ai Sindaci e ai Presidenti delle province e delle Città Metropolitane di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (PA elenco Istat) nonché da società da essi controllate, anche per servizi di committenza, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non **superiore al 3% del relativo quadro economico.**

Il dato letterale di tale norma consente di superare le difficoltà legate proprio ai dubbi interpretativi sulla possibilità per i Sindaci, Presidenti delle Province e Città Metropolitane di ricorrere a strutture di supporto tecnico e per la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di ricorrere per tale supporto ed attività sia a strutture interne (dirigenti) che esterne dell'Amministrazione centrale ovvero di altre PPAA comprese nell'elenco ISTAT. Le stesse strutture, sia interne che esterne, potranno pertanto agire con i poteri e le deroghe alle procedure già consentite per i commissari straordinari dalle disposizioni surrichiamate (vedasi fac simile di atto allegato alla presente nota)

Per accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, l'articolo 24 del DL 13/2023 prevede inoltre che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possano operare in deroga alle disposizioni vigenti in materia e procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 215.000 euro (viene derogata quindi la soglia fissata per tali appalti di servizi a 139.000 euro).**

In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Sempre al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica (rientranti nel PNRR) e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge n. 22/2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A., anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (appalto integrato).

➤ **Regime autorizzatorio**

Solo per gli investimenti di edilizia scolastica si ritiene vigente nell'ordinamento una norma che prevede il silenzio assenso nel regime autorizzatorio endoprocedimentale da parte delle Autorità competenti. Tale disposizione recita che *“I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”* (comma 260 legge n.160/2019).

1.2. Disposizioni settoriali

➤ **Ribassi d'asta**

Per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti tra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta laddove disponibili, anche per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali. Tale disposizione rende operativa per tali progetti una norma di carattere generale già contenuta nell'articolo 26, comma 1, del Dl 50/2022, che – salvo diversa disposizione – autorizzava l'uso dei ribassi d'asta per fronteggiare la compensazione dell'aumento dei prezzi.

➤ **Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.**

Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 - Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Alle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 24 in commento, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

La misura era indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

La norma in commento infine, semplifica la procedura specifica prevista per il concorso di progettazione bandito nell'ambito dell'Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" della Missione 2 - Componente 3 del PNRR. In particolare, al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, si consente agli enti locali di affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la *milestone* del PNRR, di ricorrere all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori, come peraltro già previsto a normativa vigente dall'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, proprio per gli interventi del PNRR. Resta fermo l'affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall'incarico.

Decreto Sindacale n° - del -

OGGETTO: ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO.

Il Sindaco

Premesso che:

- ✓ con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- ✓ con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR") presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Considerato che il legislatore ha adottato misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati ad avviare procedure di gara in deroga a numerose disposizioni del codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni dell'effettiva realizzazione dei lavori.

VISTO in particolare l'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 rubricato "*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*" ove:

- al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che **fino al 31 dicembre 2026** i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

- sono attribuiti altresì ai Sindaci, nell'esercizio dei poteri di commissari straordinari i seguenti poteri:

1. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

2. I sindaci:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Preso atto che la medesima norma, al comma 1 bis introdotto dall'art. 24 del d.l. 13 del 20.02.2023, dispone che *“Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci (OMISSIS) possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”*.

VISTO il richiamato articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ove è stabilito che:

2 (OMISSIS) allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, (OMISSIS), cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. (OMISSIS)

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Considerato che detta disciplina acceleratoria e derogatoria con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, alla luce del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art.24 del Decreto legge n. 13 del 24.02.2023;

Riferito altresì che:

- il Comune di ... è soggetto attuatore di numerosi interventi finanziati con fondi PNRR, per un totale di circa € ...
- che per quanto di interesse dell'esercizio dei poteri commissariali, questo Comune è soggetto attuatore dei seguenti interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per gli importi sottoindicati indicati:

1.....
2.....
3.....

Considerato che il combinato disposto delle norme richiamate in narrativa è tale da garantire una maggiore speditezza alle modalità attuative degli *interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*, speditezza prodromica altresì al raggiungimento degli stringenti milestone e target temporali contrattualizzati nei finanziamenti PNRR e condizionanti l'effettiva liquidazione degli acconti;

Ritenuto necessario, per quanto suesposto, che il sottoscritto Sindaco di, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga della facoltà dettata dall'art. 7 ter d.l. 8.04.2020 n. 22 e quindi operi con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, ai fini del raggiungimento dei target dei finanziamenti PNRR;

Visto il succitato art. 7 ter d.l. 22/2020 che al comma 1-bis prevede che *“per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”*.

Atteso che la succitata disposizione, consente di superare le pregiudiziali legate proprio ai dubbi interpretativi sulla possibilità per i Sindaci, Presidenti delle Province e Città Metropolitane di ricorrere a strutture di supporto tecnico e per la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di ricorrere per tale supporto ed attività a strutture interne (dirigenti/ responsabili di servizio dell'ente) che esterne dell'Amministrazione centrale ovvero di altre PPAA comprese nell'elenco ISTAT;

Ritenuto pertanto di volere opportunamente sfruttare tale nuova possibilità normativa e avvalersi di strutture interne (ovvero di strutture esterne.....) per le suindicate finalità, al fine di utilizzare le migliori competenze gestionali che consentono la realizzazione degli interventi *de quibus*;

Richiamata la disposizione sindacale n. ... del ove sono assegnate, ai sensi degli articoli 109 e 110 del d. lgs. n. 267/00, al Dirigente Area ... le attribuzioni in materia di edilizia scolastica (manutenzione e gestione ivi compresa la sicurezza);

Ritenuto pertanto opportuno dover individuare nell'Area dell'ente ... e nel suo Dirigente ... la struttura amministrativa di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 24 d.l. 24.2.2023, n. 23 rubricato *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*

Vista la legge n. 241/1990

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. Di prendere atto del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*;
2. Di operare pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di....., ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
3. Di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. 18.04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si hanno per richiamate e trascritte e in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell' articolo 24 del DL 13/2023, al dirigente

dell'Area.....il supporto tecnico e le attività connesse
interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di *riqualificazione dell'edilizia scolastica*, di cui al presente provvedimento;

5. Di rinviare a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Areaed al Segretario generale per gli adempimenti consequenziali;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto-legge 08/04/2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

Art. 7-ter. Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 45
- b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Decreto-legge 18/04/2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Art. 4. Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali (commi 2-3)

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,

e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio de periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.